

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 281

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro

*(Parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D183/16

Roma, 26 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2015.

Per salute

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1

(Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro)

L'articolo 1 stabilisce, conformemente all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di seguito denominata ANPAL, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile, e di bilancio.

I commi successivi stabiliscono che l'ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3, comma 1, del decreto istitutivo) e al controllo della Corte dei conti (articolo 4, comma 3 del decreto istitutivo); che l'attività dell'ANPAL è disciplinata dal decreto istitutivo e dallo Statuto; che l'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.

Ai sensi del comma 5, l'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

Articolo 2

(Fini istituzionali)

L'articolo 2 richiama indica le funzioni ed i compiti attribuiti all'ANPAL, ai sensi dell'art. 9 del decreto istitutivo e le finalità complessive, richiamando il testo dell'articolo 1 del decreto istitutivo.

Il comma 2 richiama il contenuto dell'articolo 3 del decreto istitutivo, affermando che l'ANPAL provveda all'attuazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, nonché della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

Articolo 3

(Poteri ministeriali di vigilanza)

L'articolo 3 esplicita i poteri ministeriali di vigilanza, richiamando il contenuto dell'articolo 8, commi 2 e commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre che le specifiche norme dettate dal decreto istitutivo e dal medesimo statuto.



Il comma 2 richiama il contenuto dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, ricordando la necessità del preventivo parere ministeriale in relazione all'adozione di circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento, nonché di modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, ed infine degli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

Articolo 4

(Organizzazione e funzionamento)

L'articolo 4, afferma, conformemente all'articolo 7, comma 3, che l'ANPAL disciplina sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, con propri regolamenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

Articolo 5

(Organi)

L'art. 5 dello schema di regolamento indica le modalità di nomina, di decadenza, di sostituzione, durata in carica e i casi di incompatibilità degli organi dell'ANPAL, individuati dall'art. 6 del decreto istitutivo, nonché i compiti degli stessi.

Il comma 2 richiama le modalità di nomina del presidente, dettate dall'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo e determina le incompatibilità del relativo incarico con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Il comma 3 richiama la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, dettate dall'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo e quelle per l'eventuale sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il medesimo comma specifica che il compenso dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinati stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 richiama la composizione e le modalità di nomina del consiglio di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, nonché quelle per l'eventuale sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. I dieci membri non percepiscono alcun compenso, indennità,



gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Il comma 5 richiama la composizione e le modalità di nomina del collegio dei revisori, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo. Si specifica che le funzioni di presidente del collegio sono svolte da uno dei due membri in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile ed il loro compenso è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello stato.

Articolo 6 *(Attribuzioni del presidente)*

L'articolo 6 richiama le attribuzioni del Presidente, richiamando il contenuto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto istitutivo.

In base al secondo comma, ed in qualità di rappresentante legale dell'ente, il presidente sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'art. 11, comma 1, lett. e), all'articolo 13 comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo.

Il terzo comma stabilisce che in caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Articolo 7 *(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)*

Il comma 1 richiama le attribuzioni del consiglio di amministrazione che esercita ogni funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL: le lettere da a) a d) richiamano quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo; la lettera e) attribuisce al consiglio il potere di deliberare sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e dal medesimo statuto, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione; la lettera f) attribuisce al consiglio il compito di individuare gli obiettivi annuali di Italia Lavoro, le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati, nonché la possibilità di emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro SpA; la lettera g) attribuisce i compiti residuali di deliberare su ogni questione che il Presidente ponga all'ordine del giorno.



Il comma 2 prevede che il consiglio di amministrazione si riunisca, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.

Il comma 3 prevede che, su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente possa invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

I commi da 4 a 8 regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione. In particolare si prevede che l'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, debba essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima; che il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti; che possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimità dei componenti del consiglio.

Al comma 6 sono disciplinate le modalità di partecipazione a distanza da parte dei membri del consiglio.

Il comma 7 prevede che le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione siano prese a maggioranza dei membri presenti e che in caso di parità prevalga il voto del presidente.

Il comma 8 prescrive che delle sedute del consiglio di amministrazione sia redatto un apposito verbale.

Art. 8

(Attribuzioni del consiglio di vigilanza)

L'articolo 8 elenca i compiti del consiglio di vigilanza, richiamando il contenuto dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo.

Articolo 9

(Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori)

L'articolo 8 richiama il ruolo del collegio dei revisori, quale organo di controllo sull'attività dell'Agenzia; il controllo è svolto a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri.

Si prevede che i membri del collegio assistano alle sedute del consiglio di amministrazione e sono considerati presenti anche quando assistono a distanza alla



riunione con le modalità che l'articolo 7, comma 6, prevede per i componenti del consiglio di amministrazione.

Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.

Articolo 10 *(Attribuzioni del direttore generale)*

L'articolo 10 definisce le attribuzioni del direttore generale.

Oltre alle attribuzioni già elencate dall'articolo 8 del decreto istitutivo, sono richiamate, alla lettera f), le prerogative del dirigente generale in tema di attribuzione degli incarichi ai dirigenti e valutazione dei medesimi.

La lettera g) attribuisce al direttore generale ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti.

Il comma 2 prevede che in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore siano esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 *(Dirigenza)*

L'art. 11 dello schema di regolamento individua i dirigenti di livello non generale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto istitutivo, nonché le funzioni ed i compiti ad essi assegnati, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 165 del 2001.

I dirigenti di livello non generale:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilità, i relativi poteri di spesa;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
- e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale.



f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e dei premi incentivanti.

Articolo 12

(Strutture di controllo interno e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

L'articolo 12 richiama la disposizione dell'articolo 4, comma 16, del decreto istitutivo, in base al quale l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 13

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

L'art. 13 dello schema di regolamento individua l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dirigenziali di livello non generale.

In particolare l'ANPAL è articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. Tale articolazione, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione, corrisponde a quella trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti strumentali, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo.

Con il regolamento di organizzazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'ANPAL disciplina l'individuazione dei compiti tra gli uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

Articolo 14

(Bilancio dell'Agenzia)

L'articolo 14 individua la procedura per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

Con riferimento al bilancio preventivo, il comma 1 prevede che, entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmetta il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il



bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il medesimo comma rimanda al regolamento di contabilità il compito di definire le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

Il secondo e terzo comma, con riferimento al conto consuntivo, prevedono che questo sia trasmesso dal direttore entro il 15 aprile al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

Articolo 15 *(Mezzi finanziari dell'Agenzia)*

Con riferimento ai mezzi finanziati dell'agenzia, l'articolo 15 prevede che le entrate dell'ANPAL siano costituite:

- a) dal finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) dalle risorse derivanti dal trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo;
- d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo;
- e) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- g) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- h) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL.



Articolo 16
(Modifiche allo Statuto)

L'articolo 16 prevede che le modifiche allo Statuto dell'ANPAL siano approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Articolo 17
(Disposizioni finali e transitorie)

L'articolo 17 prevede che in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del consiglio di ministri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, possa prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione da approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, con delibera del consiglio di amministrazione.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata "ANPAL". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. L'emanazione dello Statuto non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non siano già previsti dal decreto legislativo n. 150/2015 istitutivo dell'Agenzia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2015, n. 219, ha avuto esito


positivo

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 GEN. 2016



SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 130 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Referente AIR: Dott.ssa Maria Teresa Lotti – Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 150 del 2015 chiede l'emanazione dello Statuto della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata "ANPAL", e l'adozione dello stesso, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.300 del 1999..

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento persegue l'obiettivo di informare le funzioni e i compiti attribuiti all'ANPAL, L'Agenzia provvede all'attuazione:

- a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione;
- b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità, anche di carattere interpretativo, in ordine alla definizione delle competenze degli organi, alle attribuzioni e funzionamento degli stessi e alle strutture di controllo interno e del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I principali destinatari del provvedimento sono gli organi dell'Agenzia



Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo Statuto è stato elaborato, conformemente a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il concerto ha permesso di "affinare" alcuni contenuti dello Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze per quali è richiesto.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Lo Statuto è espressamente richiesto dall'art. 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto richiesto dal decreto istitutivo, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto espressamente dal Legislatore. I vantaggi consistono nella concreta possibilità di funzionamento dell'Agenzia secondo metodi e procedure formalizzate, assicurando ambiti di competenza certi.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Grazie all'adozione dello Statuto ed alla concreta possibilità di "funzionamento" dell'Agenzia sarà possibile un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)



Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto. L'adozione dello Statuto consentirà, viceversa, il funzionamento dell'ANPAL attraverso l'introduzione di una disciplina fondamentale di riferimento, sia per gli organi che per il personale da esso dipendente.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese se non indirettamente in conseguenza della possibilità di funzionamento dell'Agenzia stessa.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il testo potrà essere diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso potrà essere oggetto di puntuali interventi informativi presso gli stakeholders.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il decreto non prevede strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti espressamente meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese in termini di riduzione dei margini di duplicazione degli interventi. A tal fine la unificazione delle banche dati consentirà la rilevazione puntuale del fenomeno per gli anni pregressi e del progressivo ridimensionamento atteso;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

D.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di Statuto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*". Il decreto n. 150 del 2015 istituisce una Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata "*ANPAL*" e lo Statuto persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ente a regole essenziali volte anzitutto a declinare le competenze degli organi, a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e a definire le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata a consentire l'avvio e il funzionamento dell'ANPAL.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'attività dei servizi per l'impiego e alla costituzione dell'ISFOL è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*";
- decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*";
- decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "*Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144*";



- articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale”;
- articolo 10, decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011, recante “Approvazione del nuovo statuto dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di statuto non incide sulla normativa primaria o secondaria vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e di quanto previsto dall’art. 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto incidono, in parte, sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali. All’articolo 2, comma 2 è difatti previsto che l’ANPAL, provveda all’attuazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome e alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

E’ inoltre previsto all’articolo 5, comma 3 che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente e da due membri, di cui uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*



L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'articolo 16 prevede che, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del consiglio di ministri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, può prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di regolamenti al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con*



correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l’occupazione;

Visto l’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l’adozione dello statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

Visto l’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformità dei quali lo statuto deve essere adottato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del....;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1

(Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)



1. E' emanato lo statuto dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Articolo 1

(Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro)

1. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile, e di bilancio.
2. L'ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
3. L'attività dell'ANPAL è disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente Statuto.
4. L'ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.
5. L'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 2

(Fini istituzionali)

1. L'ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro.
2. L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:
 - a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della



- disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome;
- b) della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

Articolo 3

(Poteri ministeriali di vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto istitutivo e del presente statuto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:
 - a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
 - b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;
 - c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

Articolo 4

(Organizzazione e funzionamento)

1. L'ANPAL disciplina, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, con propri regolamenti:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;
 - b) l'amministrazione e la contabilità.

Articolo 5

(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto istitutivo, sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il consiglio di vigilanza
 - d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente è nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo. Il relativo incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.
3. Il consiglio di amministrazione, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, è composto dal presidente e da due membri, di cui uno su



proposta della Conferenza delle regioni e province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Il compenso dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il consiglio di vigilanza, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, è composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, i quali non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.
5. Il collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti. Due membri del collegio sono in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente, e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello stato.

Articolo 6

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ANPAL e, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, svolge le seguenti funzioni:
 - a) presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;
 - a) può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;
 - b) in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;
 - c) sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'art. 11, comma 1, lett. e), all'articolo 13 comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del decreto istitutivo.



2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Articolo 7

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL, conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare:
 - a) approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo;
 - b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili;
 - d) adotta i regolamenti di contabilità e di organizzazione, sulla base della proposta del direttore generale;
 - e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
 - f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati. Con le medesime modalità può emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro SpA;
 - g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte all'anno.
3. Su specifici argomenti, e dandone previa informazione agli altri membri del consiglio, il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti preventivamente all'ordine del giorno solo se individuati all'unanimità dei componenti del consiglio.
6. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti di telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.



7. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

Art. 8

(Attribuzioni del consiglio di vigilanza)

1. Il consiglio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) formula proposte sulle linee di indirizzo generale al consiglio di amministrazione;
 - b) propone gli obiettivi strategici al consiglio di amministrazione;
 - c) vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 9

(Attribuzioni e funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. In particolare:
 - a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) esamina il budget e controlla il bilancio;
 - c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 - d) redige le relazioni di propria competenza;
 - e) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il collegio dei revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri.
3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6.
5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ANPAL.

Articolo 10

(Attribuzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale, scelto secondo le modalità previste all'art. 8, comma 1, del decreto istitutivo esercita le seguenti attribuzioni:



- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione del personale e l'attività degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di gestione;
 - b) propone al consiglio di amministrazione i regolamenti di contabilità e di organizzazione;
 - c) dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione;
 - d) può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso;
 - e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL e consistenza degli organici, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - f) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti e ne effettua la valutazione;
 - g) esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti;
2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Dirigenza)

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto istitutivo e come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 165 del 2001, i dirigenti dell'ANPAL:
 - a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove previsto dal regolamento di contabilità, i relativi poteri di spesa;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
 - c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;
 - f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.

Articolo 12

(Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. L'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del



benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 13

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. L'Agenzia è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a 7 unità, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
2. Con regolamento di organizzazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia disciplina il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

Articolo 14

(Bilancio dell'Agenzia)

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

Articolo 15

(Mezzi finanziari dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'ANPAL sono costituite:
 - a) dal finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) dalle risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenute nell'anno 2015, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



- c) dalle risorse derivanti dal trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo;
- d) dalle risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo;
- e) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- g) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- h) dalle eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL.

Articolo 16

(Modifiche alle Statuto)

1. Le modifiche allo Statuto dell'ANPAL sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Articolo 17

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del consiglio di ministri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, può prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

- ~~1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.~~





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 373/2016

Roma, addi 15/02/2016

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

84/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo

Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**STATUTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

Segretario Generale

Autorsello

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00084/2016

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro*".

LA SEZIONE

vista la relazione n. 29/0000109/L del 14 gennaio 2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi;

Premesso

1. Una delle deleghe contenute nell'articolo unico della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ("*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in*

materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro") e in particolare quella recata dal comma 3, concerne il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delega da esercitarsi con i principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 4, lettere c) ed f): istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed al cui funzionamento si provveda razionalizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

2. In attuazione di detta delega è stato varato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*) in prosieguo indicato anche come decreto istitutivo).

L'art. 4 del d.lgs. n. 150/2015 ha così istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), prevedendo, al comma 18, l'adozione dello statuto dell'Agenzia, da adottare- entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto istitutivo - con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del citato d.lgs. n. 300/1999.

Il citato art. 4, nonché i successivi articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 150/2015 delineano l'assetto organizzativo, i compiti, le risorse dell'Agenzia.

3. Con nota del 14 gennaio 2016, pervenuta in pari data a questo Consiglio di Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

4. Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle relazioni AIR e ATN; nonché dai concerti espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 18, del citato d.lgs. n. 150/2015.

5. Lo schema di statuto si compone di 17 articoli che, per comodità, espositiva, verranno illustrati nella parte in considerato del presente parere.

Considerato

1. L'art. 1 dello schema individua le caratteristiche generali dell'Agenzia, conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 150/2015:

- la personalità giuridica di diritto pubblico, l'autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile, e di bilancio (art. 4, comma 2 del decreto istitutivo);
- la sottoposizione alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 3, comma 1, del decreto istitutivo) e al controllo della Corte dei conti (art. 4, comma 3 del decreto istitutivo);
- il rinvio, quanto alla disciplina dell'attività, al d.lgs. e allo statuto;
- la sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti

4

nella riorganizzazione, l'utilizzazione delle sedi già in uso al Ministero vigilante e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il comma 5, richiamando l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, precisa che l'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

1.1. L'art. 1 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.

2. L'art. 2 dello schema indica i fini istituzionali dell'Agenzia, richiamando in via generale le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, e più in dettaglio le finalità che l'art. 1, comma 3, del decreto istitutivo ascrive alla "rete dei servizi per le politiche del lavoro" descritta nel precedente comma 2; nonché i fini di conformità e attuazione rispetto alle linee di indirizzo triennali, agli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, indicati come indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro dall'art. 2 del d.lgs. di riferimento.

2.2. Anche l'art. 2 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.


3. L'art. 3 dello schema ribadisce i poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sanciti dall'art. 3 del decreto istitutivo, richiamando l'art. 8, commi 2 e 4, lettera d), del d.lgs. n. 300/1999 sull'ordinamento delle Agenzie e riproducendo il testo del comma 2 del citato art. 3 del decreto istitutivo, che prevede il parere preventivo del Ministero sui seguenti atti dell'ANPAL:

- a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
- b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto istitutivo;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

3.1. La Sezione rileva che l'art. 3 dello schema opera un richiamo generico alle fonti primarie (*"Ai sensi..."*) ma non declina esplicitamente l'intera gamma delle manifestazioni del potere ministeriale di vigilanza elencate nell'art. 8 d.lgs. n. 300/1999, tra cui il potere ispettivo, pregnante espressione del potere di vigilanza [v. art. 8, comma 4, lettera d3), del d.lgs. n. 300/1999].

Appare pertanto opportuno che in ordine ai poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza l'art. 3 dello statuto operi un chiaro e inequivoco rinvio alle previsioni delle fonti primarie, ad esempio sostituendo il comma 1 [*"Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, del decreto istitutivo e del presente statuto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL"*] come segue *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza ~~di~~ ^{di} previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto."*



4. L'art. 4 dello schema dà attuazione all'autonomia regolamentare riconosciuta all'Agenzia dalla norma generale di cui all'art. 8, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 300/1999 e dalla specifica norma primaria di cui all'art. 4, comma 2, del decreto istitutivo, prevedendo che l'ANPAL disciplina con propri regolamenti, sentiti il Ministero vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

4.1. L'art. 4 dello schema, nel declinare l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Agenzia, ridimensiona tuttavia nel relativo procedimento il ruolo del Ministero vigilante delineato dalla fonti superiori.

Infatti mentre l'art. 8 comma 4 lett. l) del d.lgs. n. 300/1999 stabilisce che i regolamenti delle agenzie sono "approvati" dal Ministro vigilante, l'art. 4 in commento prevede un "parere" ministeriale sui regolamenti dell'ANPAL, così riducendo il più pregnante potere di approvazione ministeriale previsto dalla fonte primaria a un meno incisivo apporto consultivo, che appare comunque anomalo se reso da un Ministro nei confronti di una Agenzia sottoposta alla sua vigilanza.

Un simile parziale affrancamento dell'Agenzia dalla sovraordinazione ministeriale compete ad una scelta politica che esula dall'ambito statutario e deve, se del caso, esprimersi con una modifica della norma primaria, eventualmente in sede di adozione di decreto correttivo ai sensi dell'articolo unico, comma 13, legge delega n. 183/2014.

5. L'art. 5 elenca e regola gli organi dell'ANPAL: presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di disciplina, collegio dei revisori.

Il comma 2, rinvia, quanto alle modalità di nomina del Presidente, all'art. 6, comma 2, del decreto istitutivo, aggiungendo che il relativo incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Il comma 3 delinea la composizione del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina, la durata, il compenso dei consiglieri di amministrazione.

Il comma 4, nel delineare, tra l'altro, i requisiti per la nomina a componente del Consiglio di vigilanza, aggiunge al requisito di comprovata esperienza e professionalità previsto nell'art. 6, comma 4, del d.lgs. (*“membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*) quello ulteriore della sua maturazione quinquennale (*“membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro”*).

Il comma 5 delinea la composizione del collegio dei revisori, le modalità di nomina, i compensi.

5.1. La Sezione osserva che il comma 5 dell'art. 5 dello schema, che riguarda il collegio dei revisori, prevede, in aggiunta ai tre membri effettivi, tre componenti supplenti.

Lo schema di statuto dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato nazionale del lavoro), del pari sottoposto all'esame della Sezione nell'adunanza odierna, a fronte di una norma primaria formulata in modo pressoché identico a quella del decreto istitutivo dell'ANPAL, prevede due soli supplenti.

Analogamente, anche gli statuti di altre Agenzie, a fronte di collegi di revisori con tre membri effettivi, contemplano due soli supplenti.

Il numero dei supplenti non è indicato nella fonte primaria (art. 6, comma 5 decreto istitutivo).

La Sezione invita l'Amministrazione a valutare se, in un'ottica di contenimento dei costi e di uniformità con gli altri statuti agenziali, il numero di supplenti vada ridotto a due, a meno che l'Amministrazione non ritenga imprescindibile che nella previsione dei

supplenti si riproduca la diversa rappresentanza ministeriale dei membri titolari.

6. L'art. 6 dello schema descrive le attribuzioni del Presidente dell'Agencia, vuoi in aderenza al contenuto della fonte primaria [art. 7, comma 1, del decreto istitutivo: rappresentanza legale dell'ANPAL, presidenza del Consiglio di amministrazione e connessi poteri di convocazione e di presidenza delle riunioni e di definizione dell'ordine del giorno; facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di sorveglianza; firma delle varie convenzioni previste nella fonte primaria], vuoi in attuazione di principi generali (facoltà di adottare, in caso di necessità e urgenza provvedimenti, di competenza del Consiglio di amministrazione, immediatamente esecutivi, salvo ratifica). Il comma 2, relativo alla supplenza del Presidente, pure applica principi generali (*"In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età"*).

6.1. L'art. 6 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.

7. L'art. 7 dello schema, relativo al Consiglio di amministrazione, elenca al comma 1 le competenze dell'organo, dettando altresì una norma di chiusura secondo cui esso esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL. I commi successivi disciplinano le modalità di funzionamento e convocazione, il *quorum* strutturale e quello deliberativo.

7.1. La Sezione rileva che il comma 1 dell'art. 7, a fini di corretto richiamo normativo delle fonti primarie, andrebbe integrato con il richiamo all'art. 7, comma 3, del decreto istitutivo.

7.2. Il comma 4 dell'art. 7, laddove dispone che: *“L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima”*, parrebbe consentire che la convocazione urgente, da farsi almeno dodici ore prima della seduta, possa effettuarsi, oltre che a mezzo PEC, anche a mezzo lettera raccomandata. Essendo la raccomandata un mezzo di comunicazione normalmente inidoneo a raggiungere il destinatario entro dodici ore, la disposizione andrebbe modificata con la previsione che la convocazione urgente è portata a conoscenza dei destinatari *“con ogni mezzo idoneo”*.

7.3. La Sezione invita l'Amministrazione ad ulteriore ponderazione in ordine al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 7, a tenore dei quali *“Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti”* e *“in caso di parità prevale il voto del Presidente”*

Le due disposizioni, non contenute nella fonte primaria, di applicazione generale, finiscono con il privare l'organo della sua natura collegiale (*duo non faciunt collegium*; v. Cons. St., sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4573), a maggior ragione ove si consideri la diversa estrazione dei due membri diversi dal Presidente (la nomina è su proposta, rispettivamente, della Conferenza delle regioni e province autonome e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), sì che una – possibile – deliberazione del Consiglio di amministrazione resa in assenza di un componente la priverebbe dell'apporto valutativo del centro di interessi di cui il membro assente è rappresentante.

Inoltre la previsione, contenuta nel successivo comma 7, secondo la quale in caso di parità prevale il voto del Presidente, nella sostanza trasforma in quei casi il Consiglio di amministrazione in organo monocratico presidenziale.

La Sezione è consapevole che la criticità appare ascrivibile alla fonte primaria che – diversamente da quanto previsto, ad esempio, per l'Ispettorato del lavoro (per il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato Part. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 stabilisce in quattro il numero dei componenti e lo statuto ha potuto conseguentemente fissare in tre il *quorum* costitutivo) - fissando in tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, pone lo statuto nell'alternativa fra un *quorum* strutturale corrispondente al numero dei componenti (con rischio di paralisi dell'organo ogni qualvolta uno dei tre sia impedito), e un *quorum* strutturale di due su tre, con assenza di collegialità autentica e primazia presidenziale non prevista dalla fonte legislativa.

Né la Sezione ignora che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sarebbe possibile, in caso di organi collegiali di tre componenti, stabilire un *quorum* strutturale di due, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità (Cons. St, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6529; id., 2 marzo 2010, n. 1215).

E, tuttavia, avendo comunque, nel caso di specie, la fonte primaria configurato un consiglio di amministrazione a tre, mostrando di optare per un organo decisionale collegiale, la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente, andrebbe circoscritta dallo statuto a casi ben delimitati e non consentita quale possibilità generalizzata. Sono salve,

4.

comunque, diverse valutazioni politiche in sede di eventuale esercizio del potere correttivo del decreto istitutivo.

8. L'art. 8 dello schema elenca le attribuzioni del Consiglio di vigilanza riproducendo integralmente quanto indicato nell'art. 7, comma 4, del decreto istitutivo (formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione).

8.1. Le disposizioni, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non danno luogo a rilievi.

9. L'art. 9 dello schema disciplina in sede statutaria le attribuzioni e il funzionamento del Collegio dei revisori. Esso richiama in via generale come fonti del potere di vigilanza e dei doveri istituzionali del Collegio le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e *“la normativa vigente”*, indicando fra quei poteri-doveri anche il monitoraggio della spesa pubblica, e poi elencando in particolare, di quei poteri-doveri: l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; l'esame del *budget* e il controllo del bilancio; l'accertamento periodico della consistenza di cassa; le relazioni di propria competenza; il controllo di regolarità secondo le disposizioni di cui all'art. 20 (*“Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali”*) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa).

9.1. La Sezione osserva che il comma 2 dell'art. 9 laddove prevede che il Collegio dei revisori *“si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri”*, dà luogo agli stessi rilievi formulati dalla Sezione in relazione all'art. 7, comma 5,

5

Per di più, per il Collegio dei revisori ^{di} non si prevede che in caso di parità prevalga il voto del Presidente; per cui in caso di diversità di voto tra i due soli presenti l'organo sarebbe in posizione di stallo.

La criticità potrebbe essere attenuata inserendo nel corpo dell'art. 9 la previsione che alle sedute dell'organo siano convocati sia i membri effettivi sia i supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale), e, a fini di contenimento dei costi, che i componenti partecipino, ove possibile, a distanza.

10. L'art. 10 dello schema disciplina le attribuzioni del direttore generale.

10.1. La Sezione rileva che l'art. 10 mostra disallineamenti testuali rispetto alla fonte primaria.

Mentre l'art. 8, comma 2, del d.lgs. prevede che *“Il direttore generale predisporre il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo”* l'art. 10, comma 1, lett. a), dello schema di statuto prevede *“predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione del personale e l'attività degli uffici e servizi, assicurandone l'unità operativa e di gestione”*.

Anche a voler ritenere, con sforzo interpretativo in ottica di unità ordinamentale, che:

(i) *“il coordinamento dell'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi”* prevista dal legislatore e il *“coordinamento dell'organizzazione del personale e dell'attività degli uffici e servizi”* prevista dalla disposizione statutaria attuativa;

(ii) *“l'unità di indirizzo”* prevista dal legislatore e *“l'unità di gestione”* prevista dalla disposizione statutaria attuativa;

possano intendersi come concetti amministrativi semanticamente assimilabili, emerge comunque l'opportunità di risolvere la discrasia, anche sul piano del *drafting*, con un esplicito richiamo onnicomprensivo all'art. 8, comma 2, della fonte primaria, onde ridurre la possibilità di incertezze applicative e contenzioso.

11. L'art. 11 dello schema indica le attribuzioni dei dirigenti dell'Agenzia, nell'espreso rispetto della fonte primaria: l'art. 17 ("*Funzioni dei dirigenti*") del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11.1. Le disposizioni, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non danno luogo a rilievi.

12. L'art. 12 dello schema richiama la disposizione dell'art. 4, comma 16, del decreto istitutivo, la quale prevede che l'ANPAL si avvalga dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro.

La disposizione aggiunge, rispetto alla norma primaria, la previsione che l'Agenzia si avvale anche del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12.1. Le previsioni non danno luogo a rilievi.

13. L'art. 13 dello schema ("*Principi generali di organizzazione e funzionamento*") prevede che l'Agenzia è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a sette unità. Tanto, conformemente all'art. 4, comma 5, disposto del decreto istitutivo, secondo cui in relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale

e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL; e che sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari.

L'art. 13 in esame, altresì, demanda nel comma 1 *“al regolamento di organizzazione”* (v. il precedente art. 4) la previsione di strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica; e, nel comma 2, prevede che *“con regolamento di organizzazione”* l'Agenzia disciplina, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

13.1. In relazione all'art. 13 la Sezione segnala, sotto un profilo formale, quella che appare una distonia lessicale fra la locuzione *“secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione”* posta alla fine del comma 1 e la locuzione *“Con regolamento di organizzazione”* all'inizio del comma successivo: la prima parrebbe indicare un unico regolamento di organizzazione onnicomprensivo, mentre la seconda parrebbe indicare un ulteriore apposito regolamento per il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti.

14. L'art. 14, dedicato al bilancio dell'Agenzia, indica la tempistica dei relativi adempimenti, con rinvio al regolamento di contabilità quanto alle modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

14.1. Le previsioni dell'art. 14 non danno luogo a rilievi.

15. L'art. 15 dello schema prevede i mezzi finanziari dell'Agenzia.

Essi, ad eccezione delle residuali “*eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL*” [art. 15, lett. h)] sono quelli già indicati in varie disposizioni del decreto istitutivo, e, segnatamente:

- a) il finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero vigilante (art. 5, comma 1, del decreto istitutivo);
- b) le risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso l'ISFOL e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero medesimo avvenute nell'anno 2015, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 4, comma 6, del decreto istitutivo);
- c) le risorse derivanti dal trasferimento di risorse dal Ministero vigilante e dall'ISFOL (art. 4, comma 9 del decreto istitutivo);
- d) le risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL (art. 10, comma 1 del decreto istitutivo);
- e) le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo);
- f) le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993, n. 236 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo);
- g) le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo).

15.1. Le previsioni dell'art. 15 non danno luogo a rilievi.

16. L'art. 16 dello schema prevede che le modifiche allo statuto siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

16.1. La Sezione osserva che, conformemente ai principi generali, le modifiche dello statuto vanno operate con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dello statuto medesimo, e, pertanto, dopo le parole "*con decreto del Presidente della Repubblica*" occorre aggiungere le parole "*ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*".

17. L'art. 17 dello schema reca le disposizioni finali e transitorie. Esso prevede che, in fase di prima applicazione dello statuto, e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del Consiglio di ministri di trasferimento di risorse umane [uno dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto istitutivo, dovranno individuare i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali (ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso) da trasferire all'ANPAL dal Ministero vigilante e dall'ISFOL, nonché le modalità e procedure di trasferimento] potrà recare una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'art. 7, comma 3.

17.1. La Sezione rileva, sul piano formale, che nell'art. 17 dello schema, dopo le parole "*di cui all'articolo 7, comma 3*", vanno aggiunte le parole "*del decreto istitutivo*".

In difetto di tale aggiunta, infatti, il richiamo parrebbe operato all'art. 7, comma 3, dello statuto, che invece non è pertinente.

17.2. Sul piano sostanziale la previsione suscita perplessità perché, da un lato, attribuisce al d.P.C.M. di cui all'art. 4, comma 9 del decreto

istitutivo un contenuto che non è previsto dal medesimo art. 4, comma 9, della fonte primaria, e, dall'altro lato, modifica la tempistica di adozione dei d.P.C.M. fissata dalla norma primaria.

Il citato art. 4, comma 9, del decreto istitutivo prevede infatti che con decreti del Presidente del Consiglio di ministri si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.

Invece l'art. 17 dello schema di statuto demanda al d.P.C.M. di cui all'art. 4, comma 9, del decreto istitutivo, il compito di provvedere ad una organizzazione temporanea dell'ANPAL nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione dell'ANPAL medesima, e sembra non porre alcun limite temporale all'adozione del d.P.C.M.

Il decreto del Presidente del Consiglio di ministri di trasferimento di risorse umane potrebbe semmai prevedere, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 4, comma 9, primo periodo, in argomento (ove è previsto che quel provvedimento attuativo possa disciplinare *“le modalità e procedure di trasferimento”*), non già la *“organizzazione temporanea”* proposta dalla disposizione finale dello schema di statuto, ma una definita scansione temporale di quelle modalità e procedure di trasferimento.

Trattasi in ogni caso di un ambito demandato al d.P.C.M., che trae dalla fonte primaria la sua legittimazione e il suo contenuto, sicché l'intero art. 17 dello schema di statuto si rivela ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia.

18. Sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dell'intero schema si invita l'Amministrazione ad una rilettura complessiva del


testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (*"Guida alla redazione dei testi normativi"*) per l'eliminazione di refusi e l'uniformazione dei criteri di citazione anche in ordine all'uso di maiuscole e minuscole (v. p. es. art. 1, comma 5; art. 2, comma 1; art. 5, comma 5, ultimo inciso; art. 17, comma 1).

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole con le osservazioni indicate.


L'ESTENSORE

Giancarlo Luttazi



IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

